

Al Presidente del Comitato della Giunta per i procedimenti d'accusa del Senato	ROMA
Al Presidente del Comitato della Giunta per i procedimenti d'accusa della Camera	ROMA
Al Presidente del Senato	ROMA
Al Presidente della Camera	ROMA
Al Presidente del consiglio dei ministri	ROMA
Al Capi gruppo di tutti i partiti delle due Camere	ROMA

MEMORIA DIFENSIVA DI SOLLECITO

Si prende atto che, a distanza di oltre un mese dalla presentazione del **reclamo**, spedito il 30 settembre 2009, lo stesso non ha ancora avuto seguito. Era stato presentato contro un provvedimento, comunicato in sintesi al denunciante, con missiva del 24 settembre 2009, con la quale si informava che l'Ufficio di presidenza del Comitato per i procedimenti d'accusa aveva *"ritenuto all'unanimità di non ravvisare nell'esposto gli estremi di una notizia di reato."*

Rileva l'esponente che, a norma dell'art. 12 della Legge costituzionale 11 marzo 1953 n.1, "il Comitato formato dai componenti della Giunta del Senato e da quelli della Giunta della Camera" doveva fare, in seguito al reclamo, **quello che non aveva fatto prima**, pur avendone il dovere, omettendo così clamorosamente di compiere un atto del proprio Ufficio. Doveva cioè redigere una relazione sulla denuncia sporta contro il Capo dello Stato dall'autore del reclamo, lo scrivente Salvatore Macca. Grazie ad essa, la procedura sarebbe andata avanti, perché la deliberazione sulla richiesta di messa in stato d'accusa del Presidente viene adottata "dal Parlamento in seduta comune a scrutinio segreto", proprio sulla base di tale relazione, cosa che non è potuta avvenire mancando la premessa indispensabile alla deliberazione medesima, e cioè, appunto, la sopra citata relazione del Comitato formato dai componenti delle due Giunte.

Perché ciò non è avvenuto? Dovendosi escludere l'ignoranza della legge da parte del Presidente della Camera Fini e di tutti coloro che rivestivano le speciali cariche per svolgere un compito così importante, delicato, inconsueto, raro ed eccezionale, quale è quello in questione, per un problema che si sta verificando per la prima volta in Italia, appare logico e inevitabile chiedersi perché la relazione non sia stata redatta e presentata, e sia stata, invece illegittimamente surrogata con quella famosa "decisione unanime", in famiglia, che ho definito "clandestina", perché priva di alcuni requisiti, (doveva essere un'ordinanza motivata, e quindi scritta), come il testo, i nomi dei componenti, la data, il numero di protocollo e tutti quegli elementi che consentono di stabilire esistenza, natura e legale validità di un atto. E intanto tale illegittima operazione ha permesso di ritardare la procedura, con la possibilità che l'anomala "decisione unanime", possa scivolare "liscia", per così dire, nella generale distrazione dei parlamentari tutti, con la chiusura indolore della vicenda.

C'è solo da rilevare che l'art. 8, comma 2°, Legge costituzionale 5 giugno 1989 n.219, prevede espressamente che il Comitato formato dai componenti della Giunta del Senato e da quelli della Giunta della Camera, ove ravvisi **"la manifesta infondatezza della notizia di reato dispone con ordinanza motivata, (omissis), l'archiviazione degli atti del procedimento. In ogni altra ipotesi presenta al Parlamento in seduta comune la relazione prevista dall'art.12 della legge costituzionale 11 marzo 1953 n.1, come modificato dall'art.3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989 n1."**

Certamente il Comitato non ha ritenuto la manifesta infondatezza della notizia di reato, tanto che non ha disposto, *"con ordinanza motivata, l'archiviazione degli atti del procedimento"*. E dunque, ricorrendo una ipotesi diversa (In ogni altra ipotesi, recita la legge), doveva presentare *"al Parlamento in seduta Comune la relazione prevista dall'art. 12 ecc."*. Cosa che il Comitato si è ben guardato dal fare. Non solo, ma usurpando il compito altrui, è addirittura entrato indebitamente